



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI (AI SENSI DELL'ART. 198 D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, AGGIORNATO AL D.LGS. 116/2020).

L'anno **duemilaventuno**, addì **venticinque** del mese di **Marzo** alle ore **17:00**, la delibera viene assunta con modalità di collegamento telematico.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>BONTEMPI GIORGIO</u>	X	6	<u>BERTENI RENATO</u>	X
2	<u>ZANET GIUSEPPE</u>	X	7	<u>BARUZZI SEBASTIANO</u>	X
3	<u>BRESCIANI ENRICO</u>	X	8	<u>CIRELLI CRISTIAN</u>	X
4	<u>SILQUA PAOLO</u>	X	9	<u>FRANCINELLI SILVIA</u>	X
5	<u>BERNARDELLI CRISTIAN</u>	X	10	<u>GIUSTACCHINI DANIELA</u>	X

PRESENTI: 9

ASSENTI: 1

Verbalizza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Bontempi Giorgio** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI (AI SENSI DELL'ART. 198 D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, AGGIORNATO AL D.LGS. 116/2020).

Assunta con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come modificato dall'art. 1 lett. d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni". Circolare protocollo numero 114553 adottata dal Capo di Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del MIT del 27 ottobre 2020 ritiene applicabile anche alle sedute degli organi collegiali degli Enti locali la disposizione di cui all'articolo 1 lettera d) punto 5 del Dpcm 18 ottobre 2020, facoltizzando in tal modo le sedute di Consiglio e Giunta in videoconferenza, anche se i rispettivi regolamenti di riferimento non lo prevedono. Norma prorogata dal DL Milleproroghe (183/2020, convertito in legge 21/2021) numero 10 dell'allegato 1 (da [art.19](#)) al 30 aprile 2021.

RICHIAMATO l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale dispone che il Comune deve stabilire, con apposito regolamento, le misure necessarie per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

PRESO ATTO che l'**art. 1 comma 9 del D.Lgs. n. 116/3 settembre 2020**, in attuazione della direttiva UE 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852, Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'11 settembre 2020, n. 226, ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Testo Unico Ambientale.

In particolare, è stata introdotta la nuova definizione di "rifiuto urbano" dettata dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, così come la successiva definizione di "rifiuti speciali", al successivo comma 3.

Vien riportato di seguito per estratto il testo modificato:

"9. L'articolo [183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.";

Considerazioni di diritto.

Il [D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116](#), emanato in "Attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/851](#) che modifica la [direttiva 2008/98/CE](#) relativa ai rifiuti e attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/852](#) che modifica la [direttiva 1994/62/CE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", contiene alcune disposizioni che incidono sulla Tassa sui rifiuti (TARI). Le novità, rilevanti ai fini della TARI, riguardano:

- i rifiuti assimilati a quelli urbani;
- i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.

[Art. 1, commi 23 e 24, D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 \(G.U. 11 settembre 2020, n. 226\)](#)

"comma 24. "L'articolo 198 del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), è così modificato: a) al comma 1, primo periodo, le parole «ed assimilati» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati» sono soppresse; b) al comma 2, lettera c) le parole «ed assimilati» sono soppresse e la lettera g) è soppressa; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.»".

La lett. c), del comma 24, dell'[art. 1, D.Lgs. n. 116 del 2020](#), come si è visto in precedenza, inserisce il comma 2-bis, all'[art. 198, D.Lgs. n. 152 del 2006](#). Il nuovo comma stabilisce che "Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani".

Le combinate disposizioni del primo e del terzo periodo del comma 649 di cui all'[art. 649, art. 1, Legge n. 147/2013](#), nel testo vigente, a seguito della modifica apportata dall'[art. 2, comma 1, Legge n. 68/2014](#), dispone quanto segue:

c. 649 - I° periodo - Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI **non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

c. 649 - III° periodo - Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, **ai quali si estende il divieto di assimilazione.**

Svariati regolamenti comunali hanno ignorato, o male interpretato, il primo periodo del comma 649, fino ad escludere da prelievo solo l'area strettamente occupata dai macchinari, e non già l'intera superficie del locale o area caratterizzata dalla presenza dei macchinari in questione; e in quanto al terzo periodo, non fanno cenno alcuno della doverosa esclusione dei magazzini e depositi funzionalmente connessi all'esercizio di attività produttive, o ne danno interpretazione del tutto restrittiva, ad esempio, limitando l'esclusione ai soli magazzini di materie prime, senza estenderla anche ai magazzini di prodotti finiti o merci, come invece esplicitamente sancito dalla Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del 9 dicembre 2014.

La nuova stesura dell'[art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006](#), per effetto del [D.Lgs. n. 116/2020](#), sancisce quanto segue:

"3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti [dell'art. 2135 del Codice civile](#), e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli dell'articolo 183, comma, 1, lettera, b-ter);
- i) i veicoli fuori uso".

Da ciò consegue che sono classificati rifiuti speciali, tra gli altri:

"c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2", con ciò intendendosi "i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter", che, secondo la nuova definizione di rifiuti urbani, corrispondono [insieme ad altre tipologie] ai "rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinqies".

Ripercorrendo, a ritroso il processo [il]logico appena riportato, deve dedursi:

che sono indiscutibilmente "speciali" i rifiuti prodotti dalle lavorazioni industriali, salvo che non corrispondano a quelli indicati dall'Allegato L-quater, qualora prodotti dalle attività elencate nell'Allegato L-quinqies.

Tra queste ultime non compaiono più le attività industriali, da ciò potendosi dedurre, in prima lettura, la loro inattitudine - ex lege - a produrre rifiuti urbani, seppure corrispondenti ai rifiuti indicati nell'Allegato L-quater; tuttavia, è pur vero che nell'ambito delle attività industriali non si svolgono solo lavorazioni industriali in senso stretto, dal momento che al loro interno sono esercitate attività amministrative (negli uffici), attività di magazzinaggio e deposito di vario genere, così come esistono reparti di manutenzione non strettamente connessi alla produzione, e aree di parcheggio dei mezzi aziendali all'aperto o al chiuso, a persino attività di ristorazione (nelle mense aziendali). Tuttavia, è altrettanto vero che in seguito alla riforma di cui al [D.Lgs. n. 116/2020](#), secondo l'innovata definizione di rifiuti speciali, ai sensi del modificato art. 183, comma 3, dovrebbero considerarsi tali solo quelli prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, (se diversi dai rifiuti di cui al parimenti riscritto art. 183, comma 1, lett. b-ter), senza comprendere espressamente i rifiuti prodotti nei reparti diversi da quelli dedicati alle lavorazioni, seppure comunque riferibili alle attività industriali con capannoni di produzione di cui alla voce n. 20 dell'Allegato B al Regolamento per l'applicazione della TARI, espunta dall'analogo elenco riportato dall'Allegato L-quinqies, Parte Quarta, [D.Lgs. n. 152/2006](#), come da riforma arrecata con [D.Lgs. n. 116/2020](#);

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 è ora indubbio quanto segue:

I rifiuti speciali assimilati agli urbani diventano semplicemente urbani quando sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinqies. Un'assimilazione che deriva dall'incrocio tra 15 tipologie di rifiuti (dagli organici ad «altri rifiuti non biodegradabili») con 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche) che li producono e che sottrae ai Comuni la possibilità di assimilazione: una immediata parità di trattamento sul territorio nazionale che, ai fini del calcolo della tariffa per le imprese, va coordinata con la [legge 68/2014](#) sulla individuazione da parte del Comune delle aree aziendali esenti.

Tanto comporta la detassazione di tutte le attività produttive.

Il primo comma dell'art. 198 del d. lgs. n. 152/2006 prevede la privativa sulla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Il [Dlgs 116/2020](#) sopprime il riferimento ai rifiuti assimilati, la cui gestione è ora completamente liberalizzata. Inoltre, il comma 2, lettera g), dell'articolo 198 prevedeva la possibilità per i Comuni di disporre con regolamento l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri che dovevano essere stabiliti in un decreto del ministero dell'Ambiente, mai emanato.

La mancata emanazione del decreto ministeriale fa sì che l'unica disciplina a cui era possibile fare riferimento fino a oggi fosse la deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984. Il [Dlgs](#)

[116/2020](#) sopprime la lettera g) dell'articolo 198, e quindi elimina la possibilità per il Comune di disporre assimilazioni. Questo provoca anche la modifica dei regolamenti Tari nella parte in cui si dispone l'assimilazione;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ATTESO che i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare per le tariffe della TARI dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019].

La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti favorevoli n. nove, contrari n. nessuno e astenuti n. nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. nove consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI - (ai sensi dell'art. 198 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato al D.Lgs. 116/2020)” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
3. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, a' sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune;
4. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. nove, contrari n. nessuno e astenuti n. nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. nove consiglieri comunali presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bontempi Giorgio
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzi Alberto
(Sottoscrizione apposta digitalmente)